

8

ISTRVTTIONE

A GLI
ORDINANDI
DELLA CITTA, E BIOCESI
DI NAPOLI

D A T A
DALL'EMINENTISS. E REVERENDISS.
SIGNOR
CARDINAL
CARACCILO
ARCIVESCOVO.



NEAPOLI,

Typis Nouelli de Bonis Typograph. Archiep. 1680.

TAVOLA.

I <i>Introduzione all' Istruzione. Cap. I.</i>	1.
<i>Della buona Vita, e Costumi degli Ordinandi. Cap. II.</i>	3.
<i>Delle Publicationi, e del modo, che i Vicarij foranei, ouero Parochi, ouero altri Commissarij dovranno osservare per fare rotazioni de Vita, & Moribus degli Ordinandi. Cap. III.</i>	5.
<i>Della Scienza degli Ordinandi. Cap. IV.</i>	9.
<i>Del Seruitio delle Chiese. Cap. V.</i>	11.
<i>Degli Interstitij da osservarsi dagli Ordinandi. Cap. VI.</i>	17.
<i>Del Titolo del Beneficio, & del Patrimonio degli Ordinandi. Cap. VII.</i>	18.
<i>Auvertenze a gli Ordinandi, prima di fare istanza di essere ordinato. Cap. VIII.</i>	21.
<i>Modo di formarsi il Memoriale dagli Ordinandi. Cap. IX.</i>	22.
<i>Non s'interpongono uffici, & raccomandatione per esser Ordinato. Cap. X.</i>	23.
<i>Di quelli, che si fanno ordinare da' Vesconi alieni. Cap. XI.</i>	24.
<i>Requisiti per la prima tonsura. Cap. XII.</i>	25.
<i>Per gli Ordini minori. Cap. XIII.</i>	26.
<i>Per lo Sagr' Ordine del Subdiaconato. Cap. XIV.</i>	26.
<i>Per lo Sagr' Ordine del Diaconato. Cap. XV.</i>	27.
<i>Per lo Sagr' Ordine del Presbiterato. Cap. XVI.</i>	27.
<i>Si proibisce l'usare, e ricevere Brevetati in materia della Collatione d'Ordini sotto qualsivoglia pretesto, & si comanda, che il tutto si spedisca gratis. Cap. XVII.</i>	27.
<i>Si tenga questa Istruzione affissa nella Chiesa Maggiore, nelle Chiese Parochiali, & in altre Chiese, nella Casa della Missione, & nelle Case de' Vicarij foranei. Cap. XVIII.</i>	28.
<i>Degli Esercizij spirituali degli Ordinandi. Cap. XIX.</i>	28.
<i>Conclusionone dell' Istruzione. Cap. XX.</i>	29.

ISTRUZIONE
PER GLI
ORDINANDI
DELLA CITTA, E DIOCESI
DI NAPOLI.



**Innico per la Dio Misericordia del Titolo di San
Clemente della Santa Romana Chiesa
Prete Cardinal Caracciolo Arcie-
scoo di Napoli.**

Intro-



Nostri primi pensieri nell'atto stesso, che piacque all' ineffabile Misericordia di Dio sollevare la nostra debolezza à portare il graue peso del Pontifical gouerno di questa amplissima Chiesa Napolitana, furono in vero quelli di gittare stabile fondamento, sopra di cui erger si potesse il nostro spiritual edificio; con inuigliare all'istruzione degli Ordinadi, col mezzo particolarmente degli Esercitijs spirituali, che facciamo premettere alle Sagre Ordinationi; essendo i buoni, e i dotti Ecclesiastici le mistiche Colonne, sopra di cui le Chiese si appoggiano. E se bene con la benedizione del Signore il nostro diletteissimo Clero Napolitano in tutt' i tempi habbia fiorito, e fiorisca nella pietà, e nella dottrina; onde possiamo con letitia del nostro cuore dire di lui con l' Apostolo: *Gaudium nostrum, & Corona nostra est*; nõ è però che frà le cure più graui, che ci tēgono sollecito l'animo in questo nostro Pastoral Gouerno, e in cui dobbiamo porre molto studio, e cõ ispecialissima auuedutezza inuigliare, riconosciamo in primo luogo quella della Sagra Ordinatione: intuonando alle nostre orecchie l' Apostolica Tromba quel grauissimo Auuertimento: *Manus citò nemini imposueris; neque communicaueris peccatis alienis.* (Tim. 5. 22.) dichiaratoci dal Pontefice S. Leone: *Quid est citò manus imponere, nisi ante meritum laboris, ante experientiam discipline Sacerdotialem honorem tribuere non probatis?* (S. Leo epist. 85.) Sgomentandoci ciòche soggiunge lo stesso Santo Pontefice; *Et quid est communicare peccatis alienis, nisi talem effici Ordinantem, qualis est ille, qui non meruit ordinari.* E'l glorioso S. Pietro Damiano scriuendo del Vescouo, che ordina vn cattiuo, ò vn ignorante, s'auuanza à dire: *Non modo his, quibus ille iam inuolutus est, criminibus se obligat, sed his etiam, quae commissurus est, per anticipationem obnoxium parat.* (S. Petr. Dam. opus. 26. c. 1.)

2 Nè sono solamente questi i principali motiui, che ci obbligano à matura riflessione auanti di alzare, ed imporre le nostre mani; ma sopra tutto quegli in vero, di non correr pericolo di costituire alla nostra Chiesa Ministri tali, che con la reità della vita, ò con l'ignoranza, in vece di essere Cooperatori del Sangue di Giesù Christo, e Consaluatori dello stesso Christo, e in vece di guidare per la via eterna, conducessero (il che non auuenga mai) le Anime per la via dell' iniquità; essendo i mali esempi, e l'ignoranza degli Ecclesiastici le reti, con le quali si fanno copiose pescagioni per l'inimico infernale.

3 Dipendendo per tanto dall'accurata, e legittima amministrazione del Sacramento dell' Ordine, il costituire idonei Ministri del nouo Testamento, che nel Diuin Ministero della cura delle pecorelle, sotto la guida del nostro Pastorale commesse, ci sieno con gli esempi, e con le dottrine degni Coadiutori in condurle, per vic im-

macolate, à gli eterni Rascoli del Paradiso: tanto più dobbiamo in questa grauissima materia dell'impositione delle mani, sempre più abbondare nelle diligenze, e nelle cautele, esserui circospetti, restringere le mani, e non permettere, che il nostro Clero, particolarmente ne' luoghi della nostra Diocesi, si moltiplichi oltre il numero, che richiede, e richiederà la mera utilità, ouero necessità delle Chiese, quanto che il Sagro Concilio Tridentino espressamente ce n' ammonisce. *Um nullus debeat ordinari, qui iudicio sui Episcopi non sit utilis, aut necessarius suis Ecclesijs; Sancta Synodus, &c. Statuit, ut nullus ordinetur, qui illi Ecclesia, aut pio loco, pro cuius necessitate, aut utilitate assumitur, non adscribatur;* E sappiamo, esser mente precisa dell' Santità di N.S. Papa INNOCENTIO XI. ; che non si promuouano i Soggetti à Sagri Ordini, se non per mera necessità, ouero utilità delle Chiese; di maniera, che hoggidì le promotioni à titolo di Patrimonij, che douerebbono presupporre la detta utilità, ò necessità, espressamente in Roma stessa, per ordine espresso dell' Apostolico zelo di Sua Santità sono proibite; non essendo lecito praticarle se non per utilità, ò necessità delle Chiese.

4. Abbiamo per tanto stimato, doppio maturo consiglio, e inherendo al Sagrosanto Concilio di Trento, che dispone: *Episcopus autem Sacerdotibus, & alijs prudentibus Viris, peritis Diuinae legis ac in ecclesiasticis functionibus, exercitatis, sibi adscitis, Ordinandum genus, personam, etatem, institutionem, mores, & fidem, diligentius inuestigat, & examinet: (Conc. Trid. sess. 23. cap. 7. ref.)* eleggere, e deputare persone d'integrità, fedeltà, dottrina, ed esperienza, e costituirne vn' Adunanza col Titolo di *Congregatione Segreta degli Ordinandi*, acciòche ci siano Coadiutori in questa grauissima materia della Sagra Ordinatione: sicche Noi, vdite le loro relationi, e consigli, e pesatifi auanti del Crocifisso, con la stadera del Santuario, tutte le qualità degli Ordinandi, possiamo risoluere ciòche il Signore ci ispirerà: con ammettere i degni, e rigettare gl' indegni: acciòche non auuenga mai di vederli introdotti ne' Santuarij, coloro, che ne pur meriterebbero di stare negli Atrij delle Chiese.

5. E perche quegli Ordinandi, che nol sapeissero, possano sapere ciòche deono euitare, e ciòche deono oseruare, per potersi render meriteuoli de' Sagri Ordini, e alla sopradetta nostra Congregatione, oltre le Istruizioni, che in iscritto con nostre speciali lettere, ed in voce le habbiamo dato, sia vie più nota la nostra mente, secondo la quale dourà regularsi in questo grauissimo Ministerio, che da Noi l'è stato commesso, habbiamo stimato di dar fuora la presente Istruizione; nella quale, *In uisga ueniam ad uos. (1. Cor. 4. 21.)* non già ma per vbbidire all' Apostolo, che ci dice: *Obsecra Iuuenes, ut fratres. (1. Tim. 5. 1.)* non ci vagliamo per adesso, in molte cose, di minaccie, e di pene, ma di esortationi, e di preghiere.

6. Preghiamo l'Altissimo, che spargendo Noi nel Campo di que-

sta amplissima Chiesa, la semenza della presente Istruzione, e cadendo, come speriamo, non in mezzo le spine di cuori poco inclinati al bene, ma sù la terra buona di cuori docili, di cuori pazienti, e desiderosi di deuenire degni Ministri del Sagro Altare; non resti soffocata, ma renda frutto abbondante; E che non auuenga mai, si ritroui chi con la zizania delle male interpretationi, e consigli, e cò le opinioni di prorito alle orecchie, e lontane dalla mente de' Sagri Canonij, di Sagri Concilij, delle Risolutioni Apostoliche, e della pratica antica, e moderna di buoni, e santi Vescouij, (sopra de' quali sodi fondamenti la presente Istruzione si appoggia) si studi d'impedirne il frutto: per non obligarci ad estirpar tal zizania con i pungoli del Pastorale, con le riprensioni, e con i remedij giuridici, che deono succedere alle preghiere, quando queste sieno inutili.

R Iducendosi regolarmente à quattro i principali Requisiti, che con ispecialissima auuedutezza, Noi inuestigaremo, ed esaminaremo ne' nostri Ordinandi, cioè, Bontà della Vita, Dottrina, Seruicio della Chiesa, e Titolo di Beneficio, ò del Patrimonio; habbiamo stimato di prescriuere le cose infra scritte, ferme rimanendo le diligenze, che fin hora sono state vsate in tal materia, e che hora ò dichiariamo, ò altre cose di nuouo vi aggiungiamo.

Della buona Vita, e Costumi degli Ordinandi.

C A P. II.

C Hiunque aspira di ascendere al Sagro Monte dell'Altare, per esercitare i Sagrosanti Ministeri, è auuertito da Dio à portarsi per vie illibate: *Ambulans in via immaculata, hic mihi ministrabis.* (Psal. 100. 10.) Ed essendo il Requisito della bontà il primo, e fondamentale, che dobbiamo richiedere ne' nostri Chierici; Ricordiamo loro: Che sono stati chiamati nella sorte del Signore, e perciò segregati dalle cose del seculo, e innalzati à più alto grado, debbono seruire à laici per ispecchio di virtù Christiane: e che il Sagro Concilio di Tréto gli ammonisce: *Sic decet omnino Clericos, in sorte Domini vocatos, vitam moresque suos omnes componere, ut habitu, gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus, nil nisi graue, moderatum, ac religionis plenè præferant, lenia etiam delicta, que in ipsis maxima essent, effugiant; ut eorum actiones afferant venerationem.* (Ses. 22. ref. cap. 1.) Cò- uiene per ogni conto, che i Chierici viuano di tal maniera còposti, ed esemplari nella loro vita, e ne' loro costumi; che nell'habito, ne' gesti, nel caminare, e nel parlare, e in tutte l'altrè cose spirino pietà, attenendosi anche da difetti leggieri, che in loro farebbono riputati grandissimi, e che in ogni lor attione apportino veneratione à tutti.

2 Per tãto, essendo nostro preciso debito di suggerire, e somministrare à nostri Chierici i modi, ed i mezzi per l'acquisto di fine, si necessario alla loro vocatione; primieramente esortiamo tutti i Chierici, Suddiaconi, e Diaconi Napolitani à frequentare alcuna di tante Con-

4
gregazioni spirituali, che à gloria del Signore, e à profitto dell'anime si hāno in questa fedelissima, e diuota Città nella nostra Chiesa Maggiore, ò nelle Parochiali, ò in altre Chiese, ò nelle case de' Chierici Secolari viuenti in Comunità, ò ne' Chiostri de' Chierici Regolari d'ogni Ordine, e di altri Regolari d'ogni Ordine, accioche in esse Congregazioni, come in Scuole di perfezione, possano far acquisto delle virtù, necessarie à chi s'incamina per esser Ministro di Dio. E perche la Congregazione de' Chierici, fondata dal Seruo di Dio, P. Francesco Pauone della Compagnia di Giesù nel Collegio Napolitano, che da Noi, quādo erauamo *in minoribus*, anche fù frequentata, è specialmente diretta à formar degni Sacerdoti (siccome in questa Città, anzi nel Regno, e in altre parti, doue tal Congregazione si è propagata, l'esperienza ci insegna) instruendosi in tal Congregazione i Soggetti nella Teorica, e nella Pratica de' Ministeri Sacerdotali; Per tanto alla frequenza di questa Cōgregazione del P. Francesco Pauone gli Ordinandi in special maniera esortiamo.

3 E obligatione ineuitabile del Pastore, di conoscere le sue Pecorelle, anzi lo Spirito Santo ci ammonisce: *Diligenter cognosce vultum pecoris tui, inquit; Greges considera.* (Prou. 27. 23.) Però chiamiamo, e inuietiamo per adesso, tutt'i Chierici d'ordini minori, tutt'i Suddiaconi, e tutt'i Diaconi Napolitani, e anche quelli della nostra Diocesi, che prò tēpo re cōmoreranno in Napoli: Che ogni prima Domenica de Mese, cominciādo dalla prima Domenica del prossimo futuro mese di Settembre, e successiuamente continuando, doppo prāzo, vengano personalmente auanti di Noi alla Cappella del nostro Palazzo Arcivescouale à riceuere quei Ricordi, e quelle Istruzioni, che stā meremo espedienti per il loro progresso nella via ecclesiastica, per potersi degnamente portare à gradi degli ordini maggiori, (faremo tener Libro per notarui i diligēti, e i negligentì.) Temano quelli, che non verranno, di non douer, quando vorranno venire per farci istanza di esser promossi à gli ordini maggiori, non hauer ad vdire intuonarsi all'orecchie: *Nescio Vos*; non volendo Noi tolerare, che i nostri Chierici, all'hora solamente habbiano à presentarsi auanti di Noi, quando vogliono essere ordinati; non douendo riputarsi buone pecorelle quelle, che sfuggono la presenza del loro Pastore, e che non vogliono vdire le di lui voci.

4 A quelli, che verranno alla detta nostra Capella, non sia graue d portarci ogni tre Mesi fede, da esibirsi in mano del nostro Segretario, d'hauere negli stessi tre Mesi trascorsi, frequentata la Congregazione, per far riportare tali fedì nell'infra scritto nostro LIBRO PA-
STORALE, quale nel tempo particolarmente dell'Ordinazioni apriremo, per vedere cioche vi si troui notato degli Ordinandi: E successiuamente ognū tre Mesi continuare l'esibitione delle medesime fedì.

3 Gli Ordinandi della nostra Diocesi (deono stare anche essi pron

ti à venire, perche, quando meno ci penseranno, saranno chiamati à venire auanti di Noi) non manchino di frequentare altresì le Congregazioni spirituali ne' luoghi, doue essi dimorano, e vi si truouano fin' hora erette, e doue, con ordine speciale nostro, vi si erigeranno con regole tali, che i Congregati, tanto Ordinandi, quanto Ordinati s'istruiscano nella pietà, mediante particolarmente la frequenza de' santi Sacramenti, i Clerici almeno si comunichino ogni quindici giorni, e ogni otto giorni i Suddiaconi, e i Diaconi: e nella dottrina, e ne' sagri Riti, mediante le necessarie conferenze de' casi di coscienza, e di altre ecclesiastiche materie.

6 I Prefetti delle medesime Cōgregazioni della Diocesi ci trasmetteranno, almeno ogni tre mesi, vn foglio, da loro sottoscritto, nel quale si cōtēgano i nomi di tutti quegli Ecclesiastici, etià dio d'ordine Sacerdotale, che l'hauranno frequentate, con offeruare le regole delle medesime Congregazioni, e di quelli che non l'hauranno frequentate, acciò che nel detto nostro LIBRO PASTORALE possiamo notare i diligenti, e i negligenti.

7 Gli Ordinandi poi di quei luoghi della nostra Diocesi, doue per lo poco numero de' Soggetti, non è stato, e non saria possibile erigeruì Congregazioni, ò per la molta lontananza, non gli habbiamo aggregati ad altre Congregazioni di altri luoghi, sono esortati à frequentare, i Suddiaconi, e i Diaconi almeno in tutte le Domeniche, e i Chierici ogni quindici giorni, la santa Communione.

8 E i Parochi di tali luoghi, almeno ogni tre mesi, ci trasmetteranno foglio, da loro sottoscritto, in cui sieno notati i nomi di coloro, che haueranno frequentata la S. Comunione: per riportarle nel medesimo sopradetto nostro libro Pastorale, che si aprirà particolarmente nel tempo dell'Ordinationi.

9 E tutti indifferentemente, tanto Napolitani, quanto Diocesani esortiamo, e per le viscere del Signore preghiamo à regolare di maniera la loro vita, che possano meritare, che à suo tempo, di ciascuno di essi si faccia lodeuole relatione, secondo ciò che si soggiungerà nel Capitolo seguente.

Delle Publicationi, e del modo, che i Vicarij foranei, ouero Parochi, ouero altri Commissarij douranno offeruare per fare relatione de Vita, & Moribus degli Ordinandi.

C A P. III.

3 **C**omanda il Sagro Concilio Tridentino, che facendo alcuno istanza di essere promosso à gli Ordini Maggiori, il Vescouo commetta al Parocho, ò ad altri, come meglio gli parerà più espediente, acciò che, doppo le publicationi in Chiesa, egli da persone, degne di fede, diligentemente inquiri della vita, e de' costumi dell'Ordinando, e che trasmetta al Vescouo stesso le lettere, continenti tale inquisitione.

2 Inherendo Noi à questa santissima disposizione, primierament ricordiamo, e di nuouo (se ve ne sia bisogno) incarichiamo l'offeranza dell'editto, da Noi publicato *De Vita, & Honestate Clericorum*, circa la decenza dell'habito, e tonsura, circa l'euitare i colori vani, circa la prohibitione dell'armi, e giuochi; di non habitare con Donne sospette, di non andare mascherato, di non assistere, e molto più non recitare in Comedie, di non esercitare negotij forensi, senza le necessarie licenze, e circa altre cose, più diffusamente contenute nel medesimo Editto.

3 Auuertiamo gli Ordinandi ad offeruare le cose, da offeruarsi, e aueritane le cose da euitarsi da Chierici: con certezza, che nessuno sarà da Noi ammesso all'Ordinatione di qualsisia ordine, se con la vita, e costumi lodeuoli non procurerà di rendersene degno; E se bene dal nostro LIBRO PASTORALE, doue distintamente andiamo notando la vita, e costumi di tutti, e singoli del nostro Clero della Città, e Diocesi, tato Ordinandi, quato Ordinati, d'ogni grado, e conditione secondo le varie, e secrete relationi, che da persone zelanti, e degni di fede habbiamo procurato, e procuriamo, e secondo ciò che offeruaremo nella Visita personale, riportando il tutto nello stesso Libro Pastorale, possiamo, come da lucido specchio vedere, e considerare il volto di quelle nostre pecorelle; *qua sunt illustrior portio Gregis i. brisii*: per poter medicare quelle, che si trouassero infette da morbi contratti, e preseruare le buone, che non gli contraggano; Et ancorche nella Porta della nostra Segretaria saranno notate publicamente i nomi degli Ordinandi per adempiere preuentiuamente cioche la Santa Chiesa nell'atto dell'Ordinatione proclama: *Siquis aliquid habeat contra illos, pro Deo, & propter Deum cum fiducia exeat, & dicat. (Pontif. Rom.)* accioche, se alcuno sapesse qualche difetto, per lo quale alcun'Ordinando meritasse di esser' escluso dalla Ordinatione possa in carità, e per zelo dell'honor di Dio, e non per liuore, passione, o altro perverso fine, venire da Noi stesso, o da alcuno della detta nostra Congregatione Segreta à rinuelcarlo, assicurando Noi questi zelanti Relatori su la nostra parola Sacerdotale, che saranno tenuti sotto tenacissimo sigillo di secretezze, senza essere scoperti, auuertendo però espressamente, che à lettere cieche, non sottoscritte, non si darà alcuna fede, o credenza; Nulladimeno ne'tempi prossimi all'Ordinatione, il Parocho, o il Vicario forano, o altri, à cui ne daremo special commessione, nell'eseguirli, e nel trasmetterci le lettere, continenti le sopradette inquisitioni, procuri con diligenza, e cò carità, douuta all'importanza di questa grauissima materia, offeruare le cose infrascritte, acciò che non segua l'abuso di riferirsi semplicemente, e breuemente, che l'Ordinando è di buoni costumi, senza essersi pigliate le diligenti informationi, con attestarsi talhora per buoni coloro, che saranno pecore infette, che corrompono l'Ouile di Christo.

4 Si facciano trè publicationi *inter Missarum solemnia* per trè Domeniche, ò trè giorni festiui non immediatamente continui di precetto nella Chiesa Parochiale, e quando si tratta di prima Tonsura, ò di Suddiaconato per gli Napolitani, anche nella nostra Chiesa maggiore, e la publicatione sia del seguente tenore: *Si notifica, che desiderando N. figlio di N. essere promosso nella prima ordinatione all'ordine N., se alcuno conoscesse imperfezioni notabili nella sua vita, e ne' suoi costumi, contrarij alla purità, ed honestà, douuta allo Stato Ecclesiastico, ouero sapesse, che lui fosse colpeuole di qualche delitto, ò hauesse qualche altro impedimento canonico, ò fosse caricato di gradi debiti, ò fosse obligato di reder conto di qualche grande amministratione, debba riuellarlo; ma che lo faccia non per altro fine, che per la gloria di Dio, e per honore della sua Chiesa, senza odio, ò malitia, e ricordarsi della conditione humana, nella quale tutti uiuiamo.* Con aggiungerli: *Questa è la prima publicatione, ò la seconda, ò la terza.*

- 5 E questa stessa publicatione dourà star' affissa alle porte delle medesime Chiese maggiore, e Parochiale. E cioche sarà riuelato à i Parochi, lo riferiscano nelle fedi, che douranno fare, e della publicatione fatta *inter Missarum solemnia*, e dell'affissione alle porte, con trasmetterci le dette fedi, figurate nella stessa maniera, che appresso in questo Capo num. 27. si dirà delle lettere testimoniali.
- 6 Non si sodisfarà il Parrocho, ò altro Commissario delle notizie, ch'egli haurà delle qualità dell'Ordinando, ma s'informerà diligentemente, e riferisca sopra i Capi infra scritti, capo per capo, di tintamente, accioche, secondo le relazioni, che hauremo, possiamo fare concetto della vita, e de' costumi degli Ordinandi, e risoluere, se sieno degni di essere promossi.
- 7 Riferisca il Parrocho, ò il Vicario foraneo, ò altro Commissario, che da Noi sarà specialmente deputato, se l'Ordinando, doppo l'ultimo ordine riceuuto, sia andato continuamente; e vada cò la veste talare, non vsando nè colori, nè ornamenti vani secolari eschi (indizio di leggerezza, e di vanità d'animo) ne' calzoni, ne' giubboni, nelle calzette, e nelle fodere delle vetti Cherali; e se vsi manichetti, che non sieno di tela bianca, e modesti, e se vi porta bottoni d'oro, ò d'argento, se vsi fettucce, e altre simili vanità.
- 8 Se sia andato, e vada con tonsura, congruente all'ordine.
- 9 Se con capelli modesti.
- 10 Se sia riuerente verso gli Ordinati di ordini maggiori.
- 11 Se sia di buona, ò di cattiu fama, ò sia persona scandalosa.
- 12 Se sia dedito al ritiramento, e se si altenga di andare vagando per le piazze, per le Tauerne, per le Botteghe, e per altri simili luoghi.
- 13 Se habbia cattive pratiche, e conuersationi.
- 14 Se habiti cò Donne, e di che età, se gli siano parèti, e in che grado, e se insegni Donne à leggere, e scriuere, ò à cantare, e sonare.

- 15 Se serua rare volte, ò frequentemente alla Chiesa doue stà ascritto quali funtioni vi eserciti; E sopra di questo si offerui quanto si diu appresso nel Capo V. di questa Istruttione.
- 16 Se sia solito assistere all'espositione del Santissimo Sacramento nella Chiesa Parochiale, ouero in altra, doue stà ascritto.
- 17 Se sia solito accompagnare il Santissimo, quando si porta à gli Infermi.
18. Se interuenga alle processioni.
- 19 Se interuenga alle Prediche, particolarmente nell'Aduento, e nella Quaresima.
- 20 Se aiuti frequentemente, ò rare volte il Parocho nell'insegnare la Dottrina Christiana, e in altre sagre funtioni.
- 21 Se frequenti i Santissimi Sacramenti, e quante volte il mese.
- 22 Se sia solito di portare armi.
- 23 Se eserciti negotij secolari, e quali.
- 24 Se sia dedito à giuochi illeciti, ò se vi sia presente; E se à giuochi leciti, giuochi ne' luoghi publici.
- 25 Se sia addetto al seruitio de' Laici, e che ministeri eserciti, se siano indegni dello stato Clericale.
- 26 Se sia solito interuenire à Comedie, ò recitarui.
- 27 Scritte, che haurà il Parocho, ò altri, à quali ne daremo special cõmissione, le lettere testimoniali, che douranno contenere vna piena, distinta, ed estragiudiciale, e segreta inquisitione circa tutti, e ciascuno i sopradetti capi, capo per capo, sottoscritte di sua propria mano, ben chiuse, e sigillate in vn Piego, diretto à Noi, con sopra scruiere rui queste parole: *Per la Sagra Ordinatione*. egli stesso lo consegnerà nelle nostre mani, ò ce lo trasmetterà per altra mano fedele, senza che sieno consegnate à quell'Ordinando, di cui si fa relatione.
- 28 E comandiamo al Parocho, ò ad altri Commissarij, che ci faranno tali relationi, che sotto pena di scomunica *ipso facto incurrenda*, della quale à Noi stessi ci riseruiamo l'assolutione; che non solamente non riuelino ad alcuno, nè in tutto nè in parte l'inquisitione, contenuta nelle dette lettere; mà che ne anche riuelino ad alcuno di hauere hauuto tal commessione di informarsi, e riferire.
- 29 Esortiamo detti Cõmissarij di adempiere cõ carità, e cõ attenzione e cõ zelo questa importante cõmissione, accioche nè per negligenza ò per malitia, nè per alcuno humano rispetto facendosi poco fedeli queste relationi, non sieno i Relatori rei di quel gran peccato, che commettono quei, che cooperano all'ordinatione degl'Indegni.
- 30 Sarà peso de' Parochi d'inuigilare sopra la vita, e costumi de' Chierici, Suddiaconi, e Diaconi, commoranti dentro i limiti delle loro Parochie rispettuamente, e allo spesso esortargli, pregargli, e riprendergli caritativamente, accioche euitino le cose, da euitarsi, e offeruino le cose da offeruarsi, secondo i sopradetti Capi: affinchè nel tempo dell'ordinatione meritino, che di loro si faccia tale relatione,

ne, che ageuoli, e non ritardi la loro promotione à gli Ordini superiori.

- 32 Desideriamo, che in ispecial maniera il presente Capo V. d'Istruzione sia anche lo specchio de' nostri Cherici, Suddiaconi, e Diaconi, per vederui, ciò che deono offeruare, e ciò che deono euitare, acciò che possano, con la grazia del Signore, approfittarsene, e à Noi ci sia lecito di promouergli.

Della Scienza degli Ordinandi.

C A P. IV.

- 1 **C**On la bontà della vita, e de' costumi, di cui hauràno onninamete ad essere proueduti i nostri Ordinandi, dourà altresì esser indubitabil compagna la scienza, poiche, sia quanto si voglia di vita irreprensibile il Sacerdote, se egli sarà ignorante di ciò, che appartiene al suo ufficio, non farà mai degno ministro del Sagro Altare.
- 2 E se bene nell'Esame, che si terrà auanti di Noi, da nostri Esaminatori si farà ogni maggiore, e rigorosa inquisitione, ed esperienza della dottrina degli Ordinandi, nondimeno dobbiamo inuigilare, e sapere se effettivamente egli no precedentemente pratichino i mezzi opportuni per l'acquisto della scienza, à loro necessaria.
- 3 Procurino per tanto i Cherici, i Suddiaconi, e i Diaconi, tanto Napolitani, quato della nostra Diocesi, di frequentare le Scuole, e rispettuamente gli Studij, proportionati alla loro professione, ed essendo conueniente, che noi sappiamo, se ciò adempiano, non sia graue à Napolitani, ogni tre Mesi esibirci in mano del nostro Segretario, fedeli di loro Maestri, o Lettori, di tal frequenza.
- 4 E i Parochi della Diocesi ogni tre Mesi tenerci auisati, se i Cherici, i Suddiaconi, e i Diaconi delle loro Parochie altresì frequentino le Scuole, o gli studij.
- 5 In oltre proponiamo, come cosa molto proficua à Cherici Napolitani, e a Cherici Diocesani, comoranti in Napoli, i quali faranno in tale età, che dentro l'anno possono essere promossi all'ordine Sacerdotale, e à Suddiaconi, e à Diaconi, anche Napolitani, non legittimamente impediti, l'interuenire alle conferenze de' casi di Coscienza, che d'ordine nostro in certi stabiliti giorni del Mese, si tengono nella nostra Chiesa maggiore: e se di tale interuento esiberanno ogni tre Mesi la fede del P. Teologo, che habbiamo deputato per la lectione de' casi; o del Paroco, o del Sagrestano della nostra Chiesa Maggiore, questa fede, e quelle delli Maestri di Scuola, e de' Lettori, si registraràno dal nostro Segretario, nel sopradetto LIBRO PASTORALE, dal quale, se nel tempo dell'Ordinatione apparirà, che le Congregationi, le Scuole, gli studij, e le Conferenze de' casi di Coscienza sieno state frequentate; sappiano gli Ordinandi, che sarà da Noi con lieto animo, ageuolata loro la promotione à gli ordini maggiori, già che hauranno esercitato quei mezzi, con li quali si acquista la Bontà, la Disciplina, e la Scienza; requisiti necessarijssimi à gli Ordinandi.

6. Dimostrandoci l'esperienza ne' Tonfurandi, quali facciamo prudentemente esaminare in esame particolare, mediante anche la dictione del Catechismo, hauendoci riguardo all'età, e à particolari circostanze de' Tonfurandi, essere molto gioueuole tal'esame particolare; hora auertiamo indifferentemente tutti gli Ordinandi Napoletani, & Diocesani d'ordini minori, e maggiori, che quando verranno farci istanza di qualche Ordine, vengano bene istruiti, in maniera che sappiano rispettuamente, le cose infrascritte, e sappiano alti rispondere agl'infrascritti Quesiti; poiche, quãdo ci parerà espedier faremo esplorare, anche la loro idoneità in esami particolari, e se l'hauranno, ò se in altra maniera hauremo congettura, che di queste cose siano affatto ignorantissimi; non ci sarà lecito ammettergli, ne all'esame generale; anzi ne meno all'esibitione de' requisiti.
7. I Tonfurandi sappiano leggere, e scriuere, e sappiano bene la Dottrina Christiana, e ne' casi, e circostanze accennate non ci soddisfare di questo, mà richiederemo scienza maggiore, cioè che sappiano chiarare il Catechismo, e simili.
8. I Promouendi à gli ordini minori sappiano altresì bene la Dottrina Christiana; sappiano per lo meno la lingua latina, e diano segni e speranza di douer diuenire idonei, e degni degli ordini maggiori.
9. I Promouendi al Suddiaconato dourano sapere le cose appartenenti a quest'Ordine; e Noi, inherendo alle santissime leggi, ed esempi gloriosi S. Carlo Cardinale, e Arcivescovo, gli faremo interrogar
De Ordinis minorum, & maiorum differentia.
De voto continentie, quod Suddiaconatus ordini conuenitum est.
De Sacramentorum etiam doctrina, scilicet generatum, &
De Rubricis, & modo recitandi officij Diuini.
10. I Promouendi al Diaconato vengano istruiti di tutte le cose pertinenti à quest'Ordine, e per seguire gli stessi santi esempi, saranno poco più diligentemente esaminati
De Sacramentorum doctrina, &
aliqua idoneitate in concionibus habendis.
11. Sarebbe cosa troppo scādaloſa, se gli Ordinandi Suddiaconi, Diaconi, e Preti non venissero di maniera istruiti nella Dottrina Christiana, che non la sapessero insegnare ad altri; che perciò gli auertiamo, che essendone tal hora interrogati, e nell'esame particolare, ò generale, e non trouandosene benissimo istruiti, Noi non siamo affetti à riprouargli con loro grandissimo rossore, e confusione, per non saperli dagli Ordinandi di ordini maggiori quelle cose, che il Sagro Concilio Tridentino richiede ne' figliuoli, che vogliono essere seguiti della prima Tonsura.
12. A' Promouendi al Presbiterato ricordiamo la minaccia del Profeta Osea verso gli Ignoranti: *Quia tu stultitiam reperisti, ego reprobate te ne Sacerdotio fugeris mihi: (Osee 47.)* e gli auertiamo, che in executione del Sagro Conc. diligentemente gli faremo esaminare, se se possono di tal scienza: *Ne ad Propria docendum ea, quae sine omnino*

vn'anno. Pertanto Noi detestando questa manifestissima fraude ;
doppo maturo consiglio, dichiariamo che

- 2 I Cherici d'ordini minori, i Suddiaconi, e i Diaconi Napolitan
ad effetto di poter' essere promossi à gli Ordini Maggiori, debba
seruire, non rare volte, ma frequentemente al-le Chiese, alle qu
li sono stati, ò saranno ascritti nelle funzioni, che vi sono necessari
per lo culto Diuino; assistendo rispettuamente alle Messe cantate,
esercitando gli ordini riceuti, in quelle Chiese, nelle quali sono st
ti, ò saranno ascritti, e nelle quali vi è consuerudine, che si cantin
ouero per l'auuenire d'ordine nostro, che sopra ciò ne daremo sp
ciale, si canteranno. Essendo altresì conueniente, che assistano all
spositione del Santissimo, e diuotamente l'accompagnino, quando
porta à gl'infermi, ed aiutino ad insegnare la Dottrina Christiana
- 3 I Cherici, i Suddiaconi, e i Diaconi de' luoghi della nostra
Diocesi, sono da Noi auuertiti à seruire, almeno nelle Domeniche
e in tutti gli altri giorni festiui di precetto di tutto l'anno, a
Chiese Parochiali, e non Parochiali, alle quali sono stati, ò saran
da Noi rispettuamente ascritti: e questo seruitio sia altresì di par
colarmente assistere nelle Messe cantate, dou'è solito cantarsi, e do
d'ordine nostro, se ne introdurrà il canto. Procurino anche di as
stere all'espositione del Santissimo Sacramento, e di accompagna
quādo si porta à gl'infermi, & aiutare il Parocho nell'insegnare la
Dottrina Christiana, e in altri Diuini Officij, conforme al bisòg
no.
- 4 Che se occorrerà, vèga tal'vno, ò Napolitano, ò Diocesano deput
al seruitio di altra Chiesa, fuora di quella, doue sarà stato ascritto,
sia lecito farlo, egli si ammetterà per Requisito, mediante però la r
stra licenza, ò del nostro Vicario Generale, da concederlegli gra
per la traslatione al seruitio di altra Chiesa, purchè vi serua loc
uolmente.
- 5 Auuertiamo pertanto indifferentemente i predetti Ordinandi N
politani, e Diocesani, che, se saranno in ciò negligenti, non solame
non sperino d'essere inalzati à gli Ordini maggiori, ma ecciteran
il nostro debito Pastorale à procedere nella conformità, che ci p
scriuono i sagri Canoni, e'l Sagro Concilio Tridentino à priu
delle franchigie Chericali, non volèdo per alcun conto Noi perm
tere, che siano godute da coloro, che senza seruire alle Chiese, c
dono di sodisfare al loro debito, con portare il solo habito, assiu
con fraude così manifesta.
- 6 Ricordiamo ancora à quei Sacerdoti, particolarmente de' luog
della nostra Diocesi, i quali per consuetudine, ò per altro legit
titolo, sono obligati ad assistere alle Messe cātate, e ad altri Diuini C
ficij rispettuamente nelle loro Parochie, di non trascurare in auue
re l'adempimento di questa obligatione.
- 7 Et esortiamo altresì gli altri Sacerdoti della Città, che per dar
buon'esempio, vogliano anche essi prestare diuota assistèza à gli C
ficij

17

ficij Diuini, per lo principal fine di render il dovuto culto alla Maestà Diuina, e anche per meritarsi la nostra gratitudine nelle loro occorrenze.

- 8 Vogliamo pertanto, ed espressamente incarichiamo à Parochi, e ad altri Rettori di Chiese, tanto della Città, quanto della Diocesi, à quali apparterrà di attestarci tal seruitio, che non attestino semplicemente, e generalmente d'hauer l'Ordinando seruito alla Chiesa, ma esplichino il numero delle volte che haurà seruito, e in quali funzioni, e se hauerà seruito lodeuolmente. A tal fine douranno tenere libro, per notarui il seruitio degli Ordinandi ne' giorni prescritti, affinche se ne possano accertatamente estrarre le sudette fedì per gli Requisti degli Ordinandi, e non per altro fine, senza nostra special licenza.
- 9 Desideriamo, che i Parochi della Città, e della Diocesi, e altri Rettori di quelle Chiese, alle quali sono stati ascritti, ò faranno ascritti i Cherici; Che ogni tre Mesi, cominciando dal primo di Agosto prossimo venturo, ci diano relatione di tutti coloro, che saranno diligèti, ò negligenti nel predetto seruitio; accioche Noi possiamo riportarla nel nostro LIBRO PASTORALE, non solamente per valercene nel tempo che ci sarà fatta istanza degli Ordini; ma ancora per poter correggere i negligenti, e premiare i diligenti nelle loro occorrenze.

Degli Interstitij, da osservarsi dagli Ordinandi.

C A P. VI.

- 1 **A** rendere il predetto seruitio alle Chiese, tanto più douranno essere pronti gli Ordinandi Napolitani, e Diocesani, quanto che si apriranno l'adito di poter'essere dispensati sopra gl'Interstitij, ogni volta però, che vi concorrerà la necessitá, ò la vtilità, e rispettivamente la necessitá, ò la vtilità delle Chiese.
- 2 Nessuno però sperì di ottenere giamai da Noi dispensa, se col seruitio precedente non ci farà credere, ch'egli sussesguentemente ordinato, sarà vtile è necessario alla Chiesa per il cui seruitio intende di essere ordinato, ouero se non ci concorrerà altra giusta cagione, senza la quale vogliamo, che gl'interualli di tempi prescritti per ciascun'ordine, anche minore, interamente s'offeruino.
- 3 Et essendo, che senza giusta cagione non si debba da Noi sopra gl'Interstitij dispensare, l'osservanza di essi, à tenore del Sagro Concilio Tridentino, à tutti gli Ordinandi incarichiamo, quale osservanza sappiano, che deue consistere nel lodeuole seruitio delle Chiese, e nel crescere viè più nello spirito ecclesiastico, e nella Dottrina maggiore, che si richiede per gli ordini più alti, à quali vogliono essere promossi.
- 4 Inoltre significhiamo, che l'istanza che ci farà l'Ordinando di essere dispensato sopra gl'Interstitij, sarà da Noi rigettata, se non sarà accompagnata con attestatione fatta dal Parocho, ò da altro Rettore

18
della Chiesa, al cui servizio l'Ordinando si ritrova ascritto, che in
sua coscienza, con giuramento ci attesti la ragione della necessità, e
dell'utilità della sua Chiesa, per il cui servizio s'intende accelerare
l'Ordinatione del supplicante Ordinando.

Del Titolo del Beneficio, e del Patrimonio degli Ordinandi.

C A P. VII.

- 1.** **P**ER ouviare alle fraudi, che talhora sogliono accadere in fin-
gersi *varijs artibus, ac fallacijs*, come notò il Sagro Concilio
di Trento, dagli Ordinandi, i loro Titoli de' Beneficij, o de' Patrimo-
nij: adducendosi in proua di quelli, finte giustificationi, o in altra ma-
niera facendosi apparire in tutto, o in parte difettosi; ritrouandoli
persone di perdita salute, che senza riflettere al graue peccato, che
essi commettono, e cooperano, che gli Ordinandi anche il commet-
tano, non dubitano, con falsi giuramenti, finte contratti di vendite, di
donationi, e simili, in tal materia fittitij, e simulati. Noi, oltre le dili-
genze, fin hora praticate nella nostra Curia Arciuescouale per giu-
stificatione del Beneficio, o del Patrimonio degli Ordinandi, voglia-
mo, che per l'auuenire in tal materia si offeruino esattamente le cose
infrascritte, indifferentemente da tutti gli Ordinandi, anche da quel-
li, che, per occasione degli Ordini inferiori, riceuuti, hauessero pro-
uato il loro Beneficio, o Patrimonio.
- 2.** Ricordiamo primieramente le grauissime pene, che incorrono
quelli, che ardiscono di farsi promouere à gli Ordini maggiori con
Patrimonij fittitij, essendo sospesi dall'esercitio degli Ordini
riceuuti. E ricordiamo, che in virtù del nostro Decreto Sinoda-
le, emanato fin dell'anno 1676. non possono essere mai assoluti da nes-
sun'altro se non da Noi presentialmente, ouero da' nostri Successori.
- 3.** Et inerendo Noi anche allo stesso Decreto Sinodale, saremo con
gli Ordinandi con Patrimonij fittitij oltremodo rigorosi in concedere
l'assolutione, e dispensa, ancorche successiuamete acquittassero vera-
mente il Patrimonio, che perciò si guardino da Patrimonij fittitij.
- 4.** In auuenire chiunque si rogasse d'Istromenti, o scriuesse Albarani,
o altre qualsiuoglia scritte publiche, o priuate, spettanti à costituire
patrimonij fittitij, e che sapesse essere fittitij, (speriamo, che non si
habbiano à ritrouare persone di perdita salute, che commettano simili
falsità) vogliamo, e con la presente dichiariamo, che *ipso facto* incor-
ra nella Scommunica, dalla quale non possano essere assoluti, se
non da Noi presentialmente, e che non s'intenda mai da Noi conce-
duta ad alcuno la facultà di tal assolutione, se espressamente non glie
la concederemo. E similmente vogliamo, e dichiariamo, che incorra
no nella stessa Scommunica, come sopra à Noi stessi riseruata, chiur-
que con gli consigli, con l'opere, con le vendite, e con le donationi
fittitie, ouero in altra qualunque maniera coopererà à patrimonij
fittitij. E vogliamo, che i Parochi in tre giorni festiui, non im-
mediatamente sequenti, dappoiche hauranno riceuuta la presente

Instruzione, *inter Missarum solemniam*; dinuntijno al Popolo questo che habbiamo prescritto in questo num. 4. Ed esortiamo i medesimi Parochi, che di tempo in tempo, particolarmente quando si approssimano le Ordinationi, rinuouino questa Dinuntia.

5 Se il Titolo sarà di Beneficio, sia tenuto l'Ordinando di giustificare. Primo, la pacifica possessione; Secondo, la quantità dell'annua rendita, almeno di trentasei docati, Terzo, la percettione di essa; Quarto, i pesi, che vi saranno, ò non vi saranno annessi, e queste giustificazioni sieno per publiche, e authentiche scritte.

6 Se il Titolo sarà di Patrimonio, dovrà giustificarsi altresì per publiche scritte la qualità de' Beni Patrimoniali, ò siano stabili, ouero Arrendamenti, e simili: E come siano peruenuti all'Ordinando.

7 Se i Beni stabili, ò Arrendamenti, e simili saranno stati acquistati all'Ordinando per titolo di donazione, Noi regolarmente non ammetteremo Donazioni, se non di Padre, Madre, Fratelli, Sorelle, e Zij, che non habbino figliuoli, e quanto alle Donazioni di altri Estranei hauremo riguardo à casi particolari, consideratesi le qualità di Donatori, ed altre circostanze.

8 Se saranno Beni venduti, ò donati all'Ordinando, si proua, che apparteneuano al Donatore, ò Venditore; E produca vna Dichiaratione, da conseruarsi nell'infra scritto Volume de' Titoli, sottoscritta da' Venditori, ò Donatori, in forma autentica, e probante, i quali dichiarino, se la vendita, ò la Donazione precedentemente fatta, sia stata libera, e perpetua, ò pure con riserva di regresso, e di altro Ius sopra i Beni venduti, e donati, ò con qualche altro patto, e se vi sia stato fatto Instrumento, Albarano, ò Scrittura contraria alla Vendita, ò Donatione.

9 Quando il Patrimonio sia sopra Arrendamenti, ò Denari, (come si dice) in compra con i Banchi di questa Città, ò con Particolari, non si ammetterà, se oltre gl'Istromenti delle Compre, non si produrrà fede de' Ministri degli stessi Arrendamenti, e Banchi, e respettiuamente dichiarazione in forma probante degli detti Particolari, che attestino, essere tali Arrédamenti, ò compre vincolati per Patrimonio dell'Ordinando: e che non si faranno in caso di ricompra, le restituzioni del denaro a' Compratori, se prima non ve ne sarà il beneplacito della nostra Corte Arcivescouale, perche possa questa approuare l'investimento per la subrogatione del Patrimonio. E queste fedi si debbono riportare originalmente nell'infra scritto volume de' Titoli.

10 Se il Titolo consistesse in Emolumenti, che si traggono dal seruitio di Chiesa recettitia in tēpo, che il Partecipate di già è arriuato ad esser ordinato Sacardote, e non prima; non si ammetterà, ostando i Decreti della Sagra Cōgregatione del Cocilio, che in tali casi vogliono, che al Suddiacono fino à tanto arriui ad esser Sacerdote, s'allegai altro Titolo per suo sostentamento.

11 Si denunci in nella Chiesa Parochiale, e per gli Napolitani, anche

nella Chiesa Maggiore per tre Domeniche, ò per tre giorni festiui di precetto il Titolo di ciascun' Ordinando, con farsene publicatione del seguente tenore.

Si notifica, che N. figlio di N. desiderando di esser promosso a' Sagri Ordini, pretende di fare approuare per suo Patrimonio, v.g. una Massaria, una Casa, ò altro Bene stabile, ò Arrendamento.

Si specifichi la qualità de' Beni, e come appartengono all' Ordinando. Se alcuno sapesse che i frutti, le proprietà, ouero le heredità, qui contenute non appartenessero a detto Ordinando, ò a quelli, che gli ele donano, ouero che questi terreni heredità, o questi frutti sieno hipotecati, ò in altro modo obligati, in modo tale, che il detto Patrimonio non possa essere sicuro, e non arriuui alla somma di 36. docati di rendita annua, ouero che in questo Patrimonio vi sia qualche supposizione, ò falsità, sia obligato in coscienza di darne auuiso, sotto pena di scomunica. E si notifica, che quelli, che si rogano, ò scriuono Istrumenti, Aldarani, ò altre Scritture publiche, ò priuate di patrimoni, che egliimo sappiano essere fittitii, e altri, che con consigli, cò l' opere, con le vendite, e con le Donationi cooperano a patrimoni fittitii, incorano ipso facto nella Scomunica riservata al Sig. Cardinale Arcivescovo, conforme alla reservatione, contenuta nell' Istrumento stampato, data da Sua Eminenza agli Ordinandi.

Si deue fare questa Publicatione per tre Domeniche continuate, ò per tre giorni festiui non continuati immediatamente seguèti con questa clausola in fine. *Questa è la prima publicatione, ò la seconda, ò la terza.*

22 E questa publicatione, ò sia Notificatione si tenga altresì affissa alle porte della Parochia dell' Ordinando, e quando sarà Napolitano, anche nelle porte della Chiesa Maggiore, e cioche sarà riuelato a Parochi egliino lo riferiscano nelle fedì, che douranno fare, e delle publicationi, e dell' affissione sudetta, e trasmetterle siggillate nella stessa maniera che s'è detto delle fedì dell' altre Publicationi di sopra nel Capitolo III. num. 5. & 27.

23 Si faccia la stima, tanto del valore in proprietà, quanto dell' annua entrata, detratti i pesi d' ogni sorte, delli Beni di qualsuoglia sorte, che si asseigneranno per Patrimonio: e questa stima si faccia in presenza del Parocho, il quale dourà sottoscriuerla assieme con quattro Sacerdoti Napolitani, se l' Ordinando sarà della Città, e se sarà della Diocesi, da quattro Sacerdoti del luogo dell' Ordinando; e in mancanza, da Sacerdoti de' luoghi conuicini, nostri sudditi Diocesani.

24 Vogliamo, e ordiniamo, che si tenga dal Mastrod'atti della nostra Corte Arcivescouale vn libro intitolato, *Registro de' Titoli degli Ordinandi*, doue si noti il Titolo del Beneficio, ò del Patrimonio di ciascuno Ordinando, e le dichiarazioni, e le fedì sopradette. E lo stesso Mastrod'atti nelle lettere Testimoniali del Suddiaconato dourà far specifica mentione del Titolo, con indiuiduare i Beneficij, ouero Beni

Beni del Patrimonio. E vogliamo, ed altresì ordiniamo, che il nostro Archiuario, degli Instrumenti, e scritture che si produrranno di tali Titoli ne faccia Volume à parte con l'Indice nel principio, da conseruarsi nel nostro Archiuio.

- 15 Auuertiamo, e ammoniamo gli Ordinandi, che si astengano dalle fraudi nel prouare i Titoli del Beneficio, ò del Patrimonio, si per non hauer ad essere rei di sì graue delitto, come perche, se nell'esame di tali Titoli si scoprirà fraude, ò sospetto di fraude; Noi non solamente non gli ammetteremo, mà ancora difficolteremo loro l'Ordinatione, ancorche per l'auuenire acquistassero veramente il Patrimonio non fittitio: mentre troppo euidente rincontro d'vn animo indegno di Ecclesiastico ci darebbono quegli Ordinadi, che cò tanto pericolo dell'anime loro, ordissero queste detestabilissime, e fraudi di procurare donationi, e vendite fittitie, e simulate, ò in altra maniera facessero apparire per veri, i patrimonij fittitij.

Auuerienze à gli Ordinandi, prima di fare istanza di essere ordinato.

C A P. VIII.

- 1 **O**gni Ordinando, prima di venire da Noi à fare istanza di qualche Ordine, se ne consigli con il suo Confessore, che speriamo in Dio, che sarà pio, dotto, prudète, ed esercitato, e ch'electo vna volta, non si dourebbe mutare, se non per vrgentissime cause.
- 2 Esortiamo per tanto tutt'i Confessori, da' quali sarà chiesto sì gran consiglio à considerate auanti Dio la grauità dell'Affare, l'inclinazione, la vita passata del Consistente Ordinando; *Aspiciatur, è auuertimento di S. Gregorio Papa, Si vita eorum. continens in annis plurimis fuit, cum scriptum sit, ut prius quis probetur, & sic ministret, (S. Greg. Epist. 26. lib. 3. ind. 12.)* Gli esortiamo, prima di dar questo gran consiglio, à considerare, se gli Ordinadi habbiano quelli requisiti, che la S. Madre Chiesa in essi richede, *ut Cęlestis sapientia, probi mores, & DIVINA iustitia obseruatio electos comendens, (Pontif. Rom.)* Se sieno fermi, e stabili, e lungamente sperimentati nella buona vita, e costumi, e nella giustitia, che è il complesso delle virtù tutte. Esortiamo questi gran Consiglieri, questi Ananij dell'Euan-gelio à considerare, i pericoli, e gli oblihi grandi degli Ecclesiastici, massimamente Sacerdoti, de' quali parlando S. Gio. Crisostomo profetò quella formidabile sentenza: *Non arbitror inter Sacerdotes multos esse, qui salui fiant, sed multo plures, qui pereant (S. Io. Chryzost. hom. 3. in Act. Apost.)* esortiamo, e per le viscere del Signore preghiamo coloro, da' quali si chiederà consiglio di tanto peso, à non voler esser partecipi degli altrui peccati, consultando l'ascruiessi alla Cheral militia, e molto meno l'ascendere à Sagri Ordini, particolarmente al Suddiaconato, quando si obligano al duro giogo della castità; non essendo poisia più tempo come auerte Santa Chiesa; *Amplius non licebit à proposito resilire;* coloro, che *melius esset*

nubere , *quam viri* , à coloso (non auuenga mai ,) che metiscono allo Spirito Santo , proferendo con la lingua , ma non c cuore, *Dominus pars hereditatis meae, & Calicis mei*; senza vocazione di Dio, non per render fedele culto alla Diuina Maestà; ma per fini mondani, come per godere i Priuilegi del foro, e per altri detestabili fini, come farebbe se si volesse esser Sacerdote, principalmente fine di prouedersi del cibo del corpo, e non dell'anima ; Se bene N stessi camineremo in cosa di tanta importanza auuedutissimi. Che hauremo probabili congetture , che alcuno haurà peruerso fine, e farà istanza dell'Ordinatione, costantemente il regteremo; e dirmo: *Vade retro Satanas* , non douendo i Ministeri del Santuario seguire principalmente per fini tanto alieni, e tanto disordinati.

Modo di formarfi il Memoriale dagli Ordinandi.

C A P. IX.

- 1 **O**gni Ordinando, dappoichesi farà, come di sopra s'è detto, consultato con il suo Confessore , se questi glielo consiglierà, venga personalmente ben composto d'habito , e di capegli auanti di Noi stessi , due Mesi, ò almeno vn Mese , e mezzo prima dell'Ordinatione (altrimenti la sua istanza non si leggerà per quell'Ordinatione,) e ci faccia istanza dell'Ordine, che desidera pigliare con espere nel Memoriale , che ci presenterà
- 2 Il suo nome, cognome, e di chi sia figliuolo.
- 3 Se sia Napolitano, ò della Diocesi, e di che luogo.
- 4 La Parocchia , e il luogo preciso, doue presentemente habita , e quelle Parocchie, doue hauelle habitato per lo passato .
- 5 Se l'Oratore fosse Chierico, esplichì la Chiesa, alla quale fù ascritto, quando fù insignito della prima Chierical Tonsura.
- 6 Che sorte di studio haurà fatto , con specificare il nome del Maestro, ò Maestri e Lettori, appresso de' quali haurà studiato, e doue, se Napoli, ò nella Diocesi.
- 7 Per la prima volta, doppo la publicatione della presente Istruzione, nello stesso Memoriale esplichì il Titolo del Beneficio , ò del Fraternitio, al quale è stato ordinato, ò pensa d'essere ordinato , e in consista , se in beni hereditarij , ò donati : con specificarsi la qualità di tali beni, se in case, Terre, Arrendamenti. ouero compre con Barchi, e simili , la quantità dell'annua entrata del Beneficio, per doue prouare, conforme s'è detto di sopra nel Cap. VII.
- 8 Se hà bisogno della dispensa degli Interstitij, esplichì il tempo, e fu promosso all'ultimo Ordine, e desplichì la causa , ò cause, per le quali pretende d'essere dispensato sopra gli Interstitij , e produca fede del Parocho , ò di altro Rettore di Chiesa, e conforme si è detto di sopra nel Cap. VI. num. 4.
- 9 Anuertendo , che i memoriali, che non conterranno distintamente le sudette notizie, resteranno senza spedizione.

10 E l'Ordinando dappoiche si farà presentato auanti di Noi, se-
riporterà rescritto diretto alla detta nostra Congregatione secreta, ac-
cioche riconosca i Requisiti, e ce ne faccia relatione, dourà egli per-
sonalmente comparire auanti i Deputati della medesima Congre-
gatione, anche perche si adempia quell'importantissimo auuertimen-
to del glorioso S. Carlo: *Vi cum quis ad examen venerit, eius vul-
tus, habitus corporis, & vestitus, & incessus, & gestus, & sermo in-
spiciatur diligenter;* Onde possiamo più accertate hauere le relationi
di tutte le qualità degli Ordinandi.

Non s'interpongano vfficij di raccomandatione per esser' Ordinato.

C A P X.

1 E Sfendo Noi ricordeuoli di quel grand'auuertimento, che il
Pontefice S. Gregorio intuona all'orechie de' Vescou: *Oportet,
ut neque per commodum, neque per gratiam, aut quorundam supplica-
tionem, aliquos ad Sacros Ordines, consentiat, vel permittatis adduci:
Nam, & peccatum graue est, & sine correptione hoc non patimur re-
manere.* (S. Greg. lib. 4. Epist. 55.) Stimiamo di auuertire, che

2 Nessuno Ordinando habbia ardire di adoperare appresso di Noi,
ò appresso alcuno della detta nostra Congregatione Segreta, ouero
altri, che per la giustificatione de' Requisiti, ò in qualsiuoglia ma-
niera cooperano in questa Sagrosanta materia delle Ordinationi,
vfficij di raccomandatione, nè per lettere, nè in voce, sotto pena,
all'Ordinando, che si valerà di tali raccomandationi, di essere escluso
da quell'Ordinatione, per la quale si farà raccomandare: E tante vol-
te sarà escluso, quante si farà raccomandare. Oltre che da tali racco-
mandationi ne trarremo congetturre del poco merito di chi le pro-
cura; ma vengano gli stessi Ordinandi liberamente, e con filial confi-
denza à Noi, e vengano proueduti, non di lettere di raccomandationi,
ma di letteratura, non di mezzi, ma di meriti di bontà.

3 Dichiariamo particolarmente à quelli, che habbiamo eletti per la
nostra Congregatione segreta degli Ordinandi, essere questa la nostra
precisa volontà, e che questa sia significata, quando alcuno comincia
à raccomandare qualche soggetto, onde non diano campo che si pro-
seguiscano, ne meno le raccomandationi, ma subito scusarsi, e licen-
tarsene, douendosi onninamente abolire l'abuso; che alcuno si faccia
raccomandare per essere ordinato, mentre l'utilità, ò necessità delle
Chiese, ed i proprij meriti degli Ordinandi, douranno essere appresso
di Noi assolutamente in questa grauissima materia della Sacra Or-
dinatione i potenti impulsi, che hauremo di cōceder la prima Tonsu-
ra, di conferire gli Ordini minori, e maggiori. Anzi Noi stessi per le
notitie, che hauremo di tempo in tempo registrate nel nostro libro
Pastorale, de' soggetti Ordinandi, e de' loro progressi nello spirito
ecclesiastico, e nella dottrina, senza che vi si pensi da loro, gli faremo
anche allo spesso chiamare, e diremo: *Amice ascende superius.*

B 4

4 Non

- 24
4. Non escluderemo però le pure relazioni, e le attestazioni, che ci saranno fatte delle qualità degli Ordinandi, quando ci vengano da persone degne di fede, e che habbiano zelo verso la necessità, e l'utilità delle Chiese, e non degli Ordinandi, essendo le Ordinationi dovute alle Chiese, e non alle persone, giusta le disposizioni de' Sagri Canonj, rinnovate dal Sagro Concilio Tridentino; *Cum nullus debeat ordinari qui iudicio sui Episcopi non sit utilis, aut necessarius suis Ecclesijs.* (Conc. Trid. sess. 3, cap. 16.)

Di quelli, che si fanno ordinare da Vescovi alieni.

C A P. XI.

1. **A**ccade ben spesso, che molti per declinare l'esame della loro vita, e costumi, e della dottrina, del servizio della Chiesa, e del Titolo del Beneficio, o del Patrimonio, e anche per non attendere à gli esercitij spirituali, de' quali appresso nel Cap. XIX. parleremo, si fanno sotto pretesto di Beneficio, di origine, o di familiarità de' Vescovi, farsi insignire della prima Tonfura, o promuovere à gli Ordini minori, e maggiori da Vescovi alieni; e se bene i Sagri Canonj, e'l Sagro Concilio Tridentino permettano le ordinationi per ragione di Beneficio, di origine, e di Domicilio, e di familiarità; Non dimeno, havendo la Sacra Congregazione, Interprete del medesimo Concilio dichiarato, che quando le Ordinationi si fanno in fraude, cioè v.g. che i Beneficij si ottengano in fraude, quelli che gli ottengono sono malamente ordinati, e se ministrano negli Ordini ricevuti, sono irregolari, e per conseguenza deve loro proibirsi l'esercizio degli Ordini; Noi tanto più vigorosamente ci opporremo alle fraudolente Ordinationi, per ragione di Beneficij ottenuti in fraude, e anche à quelle di familiarità, di origine, e Domicilio, quando non vi saranno concorsi i necessarij Requisiti, e non permetteremo, che simili Ordinati esercitino gli Ordini in questa Città, e Diocesi, quando che anche in tal materia ne habbiamo sotto di 9. Luglio 1678. ricevuti gli Oracoli dalla Santità di N.S. Papa INNOCENTIO XI. Ed essendo gli Ordinati in fraude chiamati da Sagri Concilij la feccia delle Chiese, non dobbiamo tralasciare, ne via, ne mezzo, per tener da questa feccia, illibata la Chiesa nostra Napolitana.

2. Ricordiamo inoltre à coloro, che nei casi, ne' quali, cessando le fraudi, vorranno esser ordinati da Vescovi alieni, v.g. per ragione del Beneficio, i Vescovi Collatori degli Ordini, sono tenuti in virtù di dichiarazioni della detta Sacra Congregazione del Concilio ricercare prima dal Vescovo dell' origine, la relatione della vita, e costumi, de' Natali, e di altri Requisiti dell' Ordinando.

Ro

23

Requisiti per la prima Tonsura, e per gli Ordini Minori, e Maggiori, che deono esibirsi dagli Ordinandi in forma probante.

Per la prima Tonsura.

C A P. XII.

- 1 **F** Ede del Battesimo, per vedere, se il Tonsurando sia di età legittima, se bene noi siamo soliti di richiedere età, non minore di quindici anni.
- 2 **C**onfirmatione.
- 3 **M**atrimonio del Padre, e della Madre, perche costì de' legittimi Natali.
- 4 **P**erquisitione della Corte laicale, quando l'Oratore sia d'anni quattordici, per sapere se contra di lui vi sieno Inquisitioni.
- 5 **D**ella buona vita, e costumi.
- 6 **F**requenza della Scuola, ò dello studio.
- 7 **Q**uanti fratelli viuenti habbia, e chi sia il maggiore d'età d'essi.
- 8 **P**ublicationi nella propria Parochia, e anche nella Chiesa maggiore.
- 9 **L**i per lodeuole consuetudine, introdotta, il Titolo del Beneficio, ò del Patrimonio d'annui doc. trentasei.
- 10 **E** perche comanda il Sagro Concilio, che della prima Chericale Tonsura non sia insignito quegli, di cui s'habbia congettura che voglia pigliarla, per isfuggire il foro secolare, ma per rendere fedele culto à Dio; Noi per esplorar la vocazione de' Tonsurandi, e la loro inclinatione, e indole (fuorchè in alcuni casi, ne quali per le circostanze, ci parerà dispensarci,) non ammetteremo alla prima Tonsura coloro, che oltre i Requisiti, prescritti dal Sagro Concilio Tridentino, e dalla lodeuol consuetudine della nostra Chiesa, per vn'anno, ò per altro spatio di tempo, che riguardasi alle qualità del Tonsurando, ci parerà espediente, non hauerà seruito alla Chiesa, alla quale l'ascrueremo, con dargli à tal'effetto special licenza di vestire l'habito Chericale, douendo esser questo seruitio à guida di Nouitiato per la probatione dello spirito del Tonsurando.
- 11 **D**ouranno per tanto procurare, per rendersi meriteuoli della Tonsura, adempire lodeuolmente il detto seruitio, del quale ogni tre Mesi dourà ognuno esibirci attestatione giurata del Parocho, ò altro Rettore della Chiesa, alla quale sarà ascritto, Auuertendo i Parochi, e Rettori ad inuigilare sopra i portamenti di tali ascritti, per farcene accertata, e fedele attestatione.

- 12 Intanto ricordiamo, e rinouiamo l'Editto de' nostri predecessori, e ancora da Noi stessi publicato, che nessuno ardisca senza nostra licenza, & del nostro Vicario Generale da concedersi gratis, di portar habito Chericale in questa Città, e Diocesi. se non farà almeno insignito di prima Tòsura, sotto le pene contenute nel medesimo Editto.
- 13 E similmente ricordiamo à Sagrestani, e ad altre persone, à Noi soggette, che sotto le pene nello stesso Editto prescritte, non ammettano, senza nostra licenza, ò del nostro Vicario Generale da concedersi gratis, al seruitio delle Chiese, se non coloro, che almeno sieno insigniti della prima Chericale Tonsura.

Per gli Ordini minori.

C A P. XIII.

- 1 **L**A Perquisitione della nostra Corte Arciuescouale.
- 2 Le lettere testimoniali, ò copia di esse della prima Tonsura riceuuta.
- 3 Seruitio della Chiesa.
- 4 Studio.
- 5 Publicationi nella propria Parochia.
- 6 Frequenza de' Sacramenti.
- 7 Della buona vita, e costumi.
- 8 E inherendosi alla disposizione antica de' nostri Predecessori in tal materia douranno onninamente gli Ordinandi di Ordini minori esibire fede d'hauere aiutato frequentemente ad insegnare la Dottrina Christiana.

Per lo Sagro Ordine del Suddiaconato.

C A P. XIV.

- 1 **L**A Perquisitione della nostra Corte Arciuescouale.
- 2 Fede del Battesimo, per vedere se l'Ordinando sia in età di anni ventidue cominciati.
- 3 Seruitio in Diuinis.
- 4 Studio.
- 5 Frequenza de' Sacramenti.
- 6 Della buona vita, e costumi.
- 7 Publicationi nella Chiesa maggiore, e nella propria Parochia.
- 8 Titolo di Beneficio ò Patrimonio.
- 9 Lettere testimoniali dell'Acollitò riceuuto.
- 10 Et attestatione di hauer aiutato frequentemente ad insegnare la Dottrina Christiana.

- 1 **F**ede del Battesimo, per vedere se sia l'Ordinando in età di 23. anni, che basta sieno cominciati.
- 2 Lettere testimoniali del Suddiaconato:
- 3 Publicationi nella propria Parochia.
- 4 Perquisitione della Corte Arciuescouale.
- 5 Seruitio in Diuinis.
- 6 Frequenza de'Sagramenti.
- 7 Percettione de'frutti del.Patrimonio.
- 8 Attestatione di hauer aiuato frequentemente ad insegnare la Dottrina Christiana.

Per lo Sagro Ordine del Presbiterato.

- 1 **L**e lettere testimoniali del Diaconato, riceuuto, con tutti gli altri Requisiti, sopra referiti per lo Diaconato, douendo essere l'Ordinando in età di 25. anni, che basta sieno cominciati.

Si proibisce l'efigere, e riceuere Emolumenti in materia della Collatione d'Ordini. sotto qual siuoglia pretesto, e si comanda, che il tutto si spedisca gratis..

- 1 **H**Auèdo Noi in materia della giustificatione degli Requisite degli Ordinandi publicato fin sotto li. 26. Apr. 1677. vn'Editto, con il quale habbiamo rigorosamente prohibito ogni illecita esattione; l'offeruauza del medesimo Editto, à nostri Scriuani, e à tutti, e qualsiuoglia Ministri, & Officiali della nostra Curia Arciuescouale, ricordiamo, e di nuouo incarichiamo: e vogliamo, che gli Ordinandi per le presentationi di scrittura, ò per altro qualunque atto, che per quelle giustificationi, che nella nostra Curia hauranno da produrre, di più in virtù della presente Istruttione, non sieno per qualsiuoglia pretesto tenuti à pagar cosa alcuna, mà ordiniamo, che onninamente il tutto sia spedito Gratis.
- 2 Anzi ordiniamo à tutti, e singoli sopradetti nostri Scriuani, Officiali, e Ministri, à quali spetta, che si attengano dal riceuere anche i uolontarij donatiui. Auuertiamo gli Ordinandi, che se ardiranno di solamente offerirgli (ancorche speriamo nell'integrità, e fedeltà degli Oblatarij, che non gli riceueranno;) Noi per questo capo gli escluderemo dall'Ordinatione, douendosi in questa Sagrosanta materia della collatione degli Ordini, non solamente abolire ogni cupidigia, mà auuertire, che non vi sia vn minimo sospetto di essa.

Si tenga questa Istruzione affissa nella Chiesa Maggiore, nelle Chiese Parochiali, e in altre Chiese, nella Casa della Missione, e nelle Case de' Vicarij foranei.

C A P. XVIII.

- 1 **F** Perche gli Ordinandi possano approfittarsi di quanto si contiene nella presente Istruzione, vogliamo che la medesima Istruzione doppo sei giorni, che sarà consignata, si tenga nella nostra Chiesa Maggiore, e da' Parochi di questa Città, e Diocesi, e da altri Rettori delle Chiese alli quali la faremo Gratis consignare, affissa ben conditionata, v.g. in tela, ò in tauoletta, e non in luogo humido, pubblicamente in luoghi patenti à tutti nelle loro Chiese, sotto pena di libre sei di cera lauorata, da applicarsi à' Luoghi Pij ogni volta, che saranno trouati mancheuoli di non tenerla affissa, e sotto altre pene à nostro arbitrio; e vogliamo ancora, che i Vicarij foranei, sotto l'istesse pene, la tengano nelle loro case, accioche quando da Noi saranno respettuamente date le commissioni, possano eglino eseguirle à tenore della stessa Istruzione. Et ordiniamo à gl'infra-
scritti Preti della Missione, che anche nella loro casa, in luogo patente agli Esercitantì, sotto l'istesse pene, la debbano tenere affissa.

Degli Esercitiij spirituali degli Ordinandi.

C A P. XIX.

- 1 **H** Auendo Noi fin da primi anni del nostro Pastoral gouerno introdotti in questa fedelissima Città i Preti della Missione, della cui Congregatione si troua già eretta vna Casanel Borgo delle Vergini, i quali trà gli altri Apostolici ministeri, in quello specialmente d'istruire gli Ordinandi, à nostre spese, anche perpetuamente stabilite, con edificatione, e frutto spirituale s'è impiegata, e s'impiega: accioche questi santi Esercitiij, quali deono seruire per nuoua probatione degli Ordinadi, riportino quell'effetto per lo quale sono stati istituiti; Esortiamo, ammoniamo, e comandiamo à tutti gli Ordinandi di ordini maggiori, che dapoiche saranno stati approuati nell'efame auanti di Noi, e saranno stati, con la nostra beneditione, incaminati, e ammessi à fare i detti Eserciti per dieci giorni, osseruino con pia attentione le Regole, che deono esseruare, di modestia di ritiramento, di cuitare colloquij con gli esterni, se non per casi urgentissimi, e con licenza del Superiore della detta casa della Missione, e attendere diligentemente à tutte le funtioni, che nel tempo degli exercitij sudetti deono esercitare.
- 2 **E** strettamente incharichiamo la conscienza del Superiore della casa di detta Congregatione della Missione, ò di altri, che sarà in suo luogo, che ci tenga onninamente auisati de' portamenti degli Esercitan-

29

tanti Ordinandi, in quel tempo degli esercitj, accioche se alcuno (il-
che non auuenga mai) fosse inosseruante delle Regole sudette ò in al-
tra maniera delle poca edificatione, secòdo la congettura, che haure-
mo del loro poco spirito, possiamo, non solamente corregergli; mà
anche escludergli dalla Sagra Ordinatione, ancorche precedentemente
da Noi fossero stati approuati.

Conclusiono dell' Istruitione.

C A P. XX.

E In fine riuolgendoci à Voi, ò Ordinandi, à Voi, che siete le Pian-
te nouelle, destinate ad essere Arbori fruttiferi in questa Vigna del-
la Chiesa Napolitana, vi preueniamo con le esortationi Pontificali, *Es
Vos filij dilectissimi, estote assumpti à carnalibus desiderijs, à terrenis
coespicientijs;* Deh per le viscere del Signore, vi preghiamo, che non
pieghiate l'animo à piaceri, à cose basse di questo Mòdo fallace, e che
presto suaniscono, mà che à cose Celesti sempre co'i pensieri, con le
parole, e con le operationi vostre, sempre *adhaerete*. E, giache siete de-
stinati ad essere Ministri di Christo, e dispensatori de' Tesori scaturiti
dal suo Sagratissimo Costato, *Estote nitidi, mundi, puri, casti, sicut
deceat Ministros Christi, & dispensatores Ministeriorum Dei;* mà perche
non est qui rigat, neque qui plantat, sed qui incrementum dat Deus,
supplichiamo l'Eterno Sacerdote, Christo Signor nostro, quegli ch'è
lo Splendore dell'Eterno Padre, accioche da Monti eterni illumini i
sensi, e i cuori di Voi, figliuoli nostri diletteffimi, accioche conosciate
l'altezza incomparabile del grado Sacerdotale, al quale v'incamina-
te, e le virtù, che lo stesso grado richiede: Onde non vi sia graue per
acquistarle, di caminare per le vie, che, con la gratia del Signore, non
sono dure, quali vi habbiamo additato nella presente Istruitione, e
per le quali, per quanto comporterà la debolezza del nostro brac-
cio, come vostro amantissimo Padre vi manudurremo, accioche alla
fine in vederui proueduti de' necessarij Requisiti della Bontà,
della Disciplina, e della Scienza, con liete voci possiamo inui-
tarui; *Accedant, qui Ordinandi sunt,* e con l'impositione delle no-
stre mani, alle quali l'Altissimo, à riflessione di San Pietro Damia-
no, hà dato virtù; *Vt descendat Spiritus Sanctus de Caelo,* farui quei
lieti annuntij; *Hi accipient misericordiam à Deo saluari suo, quia est
generatio querentium eum;* Si tratta di causa commune, accioche *nec
Nos de vestra prouectione, nec Vos de tanti officij susceptione damnari
à Domino, sed remunerari potius mereamur. Quod ipse nobis concedat
per gratiam suam. Amen.*

Data dal nostro Episcopio Napolitano nell'anno 1680. à di 29. Giu-
gno, giorno della festa de' Prencipi degli Apostoli, del cui spirito
Apo-

30
Apostolico, Idio, per sua infinita misericordia, factia, e Noi, e Voi
largamente partecipi.

L. Cardinal Caracciolo Arcivescouo.

*Giuseppe Crispino Segretario.**

La Napoli, Per Nouello de Bonis Stampator Arcivescouale 1680.

* *Onore di Libri del Auon veyco? e poi
vevano di ~~giorno~~ Bisseglià, e finalmente
portò alla Chiesa di Ameliana.*